

si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.

12. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti e l'altra non è soggetta né a tali

disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.

13.».

Note all'art. 6:

— Per l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si vedano le note alle premesse.

— Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

21G00169

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2021.

Ripartizione, per l'anno 2021, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 concernente modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 1, lettera m), riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa governativa e legislativa;


Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prescrive l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento;



Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie n. 1386 del 22 gennaio 2021 e n. 1385 del 22 gennaio 2021, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualità 2021 da parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 42 del 22 luglio 2021;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 4 agosto 2021 (repertorio atti n. 87/CU);

Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 2.639.275,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 1.419.485,00 per un totale di euro 4.058.760,00;

Considerato che con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 19 aprile 2021, sul capitolo 484 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche», C.d.R. 7, è stata riportata la somma in termini di competenza e di cassa di euro 589.991,00, piano di gestione n. 30;

Considerato che la competenza del capitolo 484 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche», nell'esercizio 2021 risulta, pertanto, di euro 3.229.266,00, di cui euro 2.639.275,00 P.G.1 e euro 589.991,00 P.G.30 e che, per l'effetto, l'ammontare complessivo del fondo è di euro 4.648.751,00;

Considerato che è stata scorporata una quota del 3 per cento, pari ad euro 139.463,00, da destinare alle amministrazioni statali;

Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali, sono risultati finanziabili progetti per un importo di euro 70.006,00, di cui euro 26.895,00 a favore delle amministrazioni statali provviste di tesoreria ed euro 43.111,00 a favore dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, con un residuo di euro 69.457,00;


Considerato che la quota a favore degli enti locali e territoriali, comprensiva dell'importo di euro 69.457,00 non assegnato alle amministrazioni statali, è, per l'effetto, risultata pari ad euro 4.578.745,00, di cui euro 936.919,00, direttamente attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002 ed euro 1.160.437,00 direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), intervenuto a modificare l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-bis;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2021, pari ad euro 4.648.751,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 995.933,00 come indicato all'art. 5.



Art. 2.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2021, per gli enti locali e territoriali pari ad euro 3.609.707,00, di cui euro 936.919,00 da assegnare direttamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 1.160.437,00 da assegnare direttamente alla Regione Sardegna, euro 24.255,00 da assegnare all'Università di Udine C.I.R.F. ed euro 2.640,00 da assegnare all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli - DT III Veneto e FVG, sono così ripartiti:

Ente	Importo
Calabria	80.850,00
Molise	129.544,00
Piemonte	721.200,00
Puglia	131.040,00
Valle d'Aosta	245.400,00
Veneto	177.422,00
Sardegna	1.160.437,00
Friuli-Venezia Giulia	936.919,00
Università di Udine CIRF	24.255,00
Agenzia delle accise, dogane e monopoli - DT III Veneto e FVG	2.640,00
Totale	3.609.707,00

Art. 3.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2021, pari ad euro 43.111,00, da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati di contabilità ordinaria delle seguenti amministrazioni dello Stato, sono così ripartiti:

Amministrazione dello Stato in regime di contabilità ordinaria	Importo assegnato
Prefettura di Trieste	5.671,00
Procura della Repubblica di Oristano	37.440,00
Totale	43.111,00

Art. 4.

1. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni ed alle amministrazioni dello Stato, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2021, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

Ente	Importo Cap. 484	Importo Cap. 486
Calabria	80.850,00	-
Molise	129.544,00	-

Piemonte	721.200,00	-
Puglia	131.040,00	-
Valle d'Aosta	245.400,00	-
Veneto	177.422,00	-
Sardegna	1.160.437,00	-
Friuli-Venezia Giulia	559.118,00	377.801,00
Università di Udine CIRF	24.255,00	-
Agenzia delle accise, dogane e monopoli - DT III Veneto e FVG	-	2.640,00
Prefettura di Trieste	-	5.671,00
Procura della Repubblica di Oristano	-	37.440,00
Totale	3.229.266,00	423.552,00

Art. 5.

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3, residuano sul capitolo 486 euro 995.933,00.

Art. 6.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2021


*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2483

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 - ESERCIZIO 2021

Ente proponente	Importo finanziato	Importo per regione ed ente
Comune di Cerzeto	€ 5.140,00	
Comune di Civita	€ 8.160,00	
Comune di Frascineto	€ 18.750,00	
Comune di Lungro	€ 11.520,00	



Comune di Mongrassano	€ 5.760,00	
Comune di Mongrassano	€ 9.500,00	
Comune di Bova	€ 10.920,00	
Comune di Guardia Piemontese	€ 8.400,00	
Provincia di Cosenza	€ 2.700,00	
CALABRIA		€ 80.850,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA		€ 936.919,00
Comune di Montecilfone	€ 59.680,00	
Comune di Acquaviva Collecroce	€ 69.864,00	
MOLISE		€ 129.544,00
Città metropolitana di Torino, lingua francese	€ 28.960,00	
Unione montana del Pinerolese	€ 155.270,00	
Città metropolitana di Torino, lingua francoprovenzale	€ 96.000,00	
Unione montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	€ 32.960,00	
Comune di Alagna Valsesia	€ 48.960,00	
Città metropolitana di Torino, lingua occitana	€ 28.960,00	
Comune di Peveragno	€ 300,00	
Comune di Revello	€ 6.150,00	
Comune di Vernante	€ 24.640,00	
Unione montana dei Comuni del Monviso	€ 36.400,00	
Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca	€ 96.340,00	
Unione montana Valle Grana	€ 41.600,00	
Unione montana Valle Maira	€ 47.620,00	
Unione montana Valle Stura	€ 38.880,00	

Unione montana Valle Varaita	€ 38.160,00	
PIEMONTE		€ 721.200,00
Comune di San Marzano di San Giuseppe	€ 16.800,00	
Unione dei Comuni della Grecia Salentina	€ 114.240,00	
PUGLIA		€ 131.040,00
SARDEGNA		€ 1.160.437,00
Regione Valle d'Aosta	€ 207.000,00	
Comune di Gressoney-La-Trinitè	€ 38.400,00	
VALLE D'AOSTA		€ 245.400,00
Comune di S. Michele al Tagliamento	€ 19.142,00	
Comune di Foza	€ 3.800,00	
Comune di Colle Santa Lucia	€ 48.060,00	
Provincia di Belluno	€ 106.420,00	
VENETO		€ 177.422,00
TOTALE ENTI LOCALI		€ 3.582.812,00
Prefettura di Trieste	€ 5.671,00	
Procura della Repubblica di Oristano	€ 37.440,00	
Università degli studi di Udine C.I.R.F.	€ 24.255,00	
Agenzia delle accise, dogane e monopoli - DT III Veneto e FVG	€ 2.640,00	
TOTALE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		€ 70.006,00
RESTO		€ 995.933,00
TOTALE		€ 4.648.751,00

21A06487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Nicandro Garganico a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Torre Mileto», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

